

Il destino dei crediti dopo la cancellazione della società

Chiarimenti delle Sezioni Unite



UggettiMaccarone



Il caso

La vicenda trae origine dalla cancellazione di una società dal Registro delle Imprese, con particolare riferimento alla sorte dei crediti non ancora riscossi al momento dell'estinzione. Alcuni ex soci della società estinta hanno inteso far valere in giudizio tali crediti, dando luogo a un contrasto giurisprudenziale circa la possibilità di ritenere tali pretese ancora azionabili, pur in assenza di una loro iscrizione nel bilancio finale di liquidazione.

L'indirizzo giurisprudenziale ordinario

La giurisprudenza di legittimità ha, negli anni, affermato che l'estinzione della società non determina automaticamente l'estinzione dei suoi rapporti giuridici attivi e passivi. In particolare, i crediti in favore della società, anche se incerti o litigiosi, sopravvivono e vengono trasferiti ai soci secondo le regole della successione. L'iscrizione nel bilancio di liquidazione non costituisce elemento dirimente per la loro trasmissibilità.

I modelli alternativi in giurisprudenza

Si sono confrontati due diversi orientamenti: da un lato, quello che ritiene operante una presunzione semplice di rinuncia ai crediti in caso di mancata indicazione nel bilancio finale; dall'altro, quello che esclude tale presunzione, valorizzando invece il principio generale della successione. Secondo quest'ultimo modello, il credito residuo viene trasmesso ai soci salvo prova di una rinuncia volontaria, espressa o desumibile da comportamenti inequivoci.

La questione centrale

Il nodo principale oggetto del contrasto riguarda la possibilità di ritenere che la mancata iscrizione del credito nel bilancio finale equivalga a una rinuncia tacita da parte della società estinta. A ciò si collega il tema dell'onere della prova: spetta al creditore (socio) dimostrare l'esistenza del credito oppure è il debitore che deve provare l'intervenuta rinuncia? Le Sezioni Unite sono state chiamate a chiarire questo punto.

Le obiezioni al modello presuntivo

Il modello basato sulla presunzione di rinuncia è stato criticato perché comporta una violazione del principio di certezza del diritto e introduce un'indebita compressione del diritto del socio a far valere pretese che derivano dalla posizione giuridica della società. Inoltre, tale impostazione finisce per attribuire valenza decisiva a un elemento meramente contabile (la mancata iscrizione), senza tener conto del comportamento effettivo delle parti né delle reali intenzioni manifestate.

L'onere della prova

Le Sezioni Unite chiariscono che incombe sul debitore che intenda opporsi alla pretesa azionata dal socio l'onere di dimostrare che il credito non è più esigibile, in quanto oggetto di rinuncia. Tale rinuncia, tuttavia, deve risultare da una manifestazione inequivoca di volontà, anche per fatti concludenti, e deve essere stata portata a conoscenza del debitore. La semplice omissione nel bilancio di liquidazione non è sufficiente a dimostrare la rinuncia.

Il principio di diritto enunciato

“L’estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non comporta anche l’estinzione dei crediti della stessa, i quali costituiscono oggetto di trasferimento in favore dei soci, salvo che il creditore abbia inequivocabilmente manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito, comunicandola al debitore, e sempre che quest’ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare. A tal fine, non risulta tuttavia sufficiente la mancata iscrizione del credito nel bilancio di liquidazione, la quale non giustifica di per sé la presunzione dell’avvenuta rinuncia allo stesso, incombendo al debitore convenuto in giudizio dall’ex socio, o nei confronti del quale quest’ultimo intenda proseguire un giudizio promosso dalla società, l’onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti necessari per l’estinzione del credito.”

Per informazioni e
approfondimenti



UggettiMaccarone
Via Sant'Orsola, 10/e - 24122 Bergamo
tel. 035.246545 - fax 035.246583

www.uggettimaccarone.it